

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 751)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° settembre 1964 (V. Stampato n. 1284)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FERRARI AGGRADI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(GIOLITTI)

col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 settembre 1964*

Provvedimenti tributari per l'agricoltura

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1965 l'articolo 53 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presiden-

te della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« L'imposta è dovuta nella misura di lire 5 per ogni cento lire di reddito dominicale imponibile ».

Art. 2.

L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui agli articoli 1 e 81, lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonchè sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente non esegue le opere in un termine, non superiore a tre anni, stabilito dallo stesso Ispettorato provinciale, sarà tenuto a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una sopratassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le stesse sanzioni si applicano a carico dell'acquirente che muti la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente deve produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale della agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente deve dimostrare, mediante altro certificato del pre-

detto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la sopratassa prevista dal secondo comma.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647 e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

Art. 3.

La minore entrata derivante dall'attuazione della presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, prevista in lire 2 miliardi e 500 milioni, sarà compensata con corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, concernente modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazioni.